

SPERIMENTAZIONE DEL MONITORAGGIO FINANZIARIO NELL'AMBITO
DELL' "ALTA SORVEGLIANZA DELLE GRANDI OPERE"
(ART. 176, COMMA 3, LETT. E) DEL D.LGS. N. 163/2006 E S.M.I.):
INTEGRAZIONE DELIBERA N. 50/2008

I L C I P E

VISTO l'articolo 1 della legge 17 maggio 1999, n. 144, ed in particolare il comma 5, che prevede, fra l'altro, la costituzione, presso questo Comitato, di un Sistema di Monitoraggio degli Investimenti Pubblici (MIP);

VISTA la legge 21 dicembre 2001, n. 443 (c.d. "legge obiettivo"), che, all'articolo 1, ha stabilito che le infrastrutture pubbliche e private e gli insediamenti strategici e di preminente interesse nazionale, da realizzare per la modernizzazione e lo sviluppo del Paese, vengano individuati dal Governo attraverso un programma formulato secondo i criteri e le indicazioni procedurali contenuti nello stesso articolo, demandando a questo Comitato di approvare, in sede di prima applicazione della legge, il suddetto programma entro il 31 dicembre 2001;

VISTA la legge 1 agosto 2002, n. 166, che, all'articolo 13, reca – tra l'altro – modifiche al menzionato art. 1 della legge n. 443/2001;

VISTO il decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190, concernente l' "attuazione della legge n. 443/2001 per la realizzazione delle infrastrutture e degli insediamenti produttivi strategici e di interesse nazione", modificato ed integrato dal decreto legislativo 17 agosto 2005, n. 189, e le cui disposizioni sono state poi trasfuse nel decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, intitolato "codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE";

VISTO l'articolo 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, il quale prevede che, a decorrere dal 1° gennaio 2003, ai fini del monitoraggio di cui in esordio, ogni progetto d'investimento pubblico, nuovo o in corso di attuazione, deve essere dotato di un "Codice unico di progetto" (CUP), e viste le delibere attuative adottate da questo Comitato;

VISTO il decreto 14 marzo 2003, e s.m.i., emanato dal Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della giustizia e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, e con il quale – in relazione al disposto dell'articolo 15, comma 2, del decreto legislativo n. 190/2002 (ora articolo 180, comma 2, del decreto legislativo n. 163/2006) – è stato costituito il Comitato di coordinamento per l'alta sorveglianza delle grandi opere;

VISTI i decreti legislativi 26 gennaio 2007, n. 6, 31 luglio 2007, n. 113, e 11 settembre 2008, n. 152, che recano disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo n. 163/2006 e visto in particolare l'art. 3, comma 1, lett. l) del decreto legislativo n. 113/2007, che integrando l'art. 176, comma 3, lett. e) del decreto legislativo n. 163/2006 – demanda a questo Comitato di definire i contenuti degli accordi in materia di sicurezza e di prevenzione e repressione della criminalità sulla base delle linee

guida indicate dal Comitato di coordinamento per l'alta sorveglianza delle grandi opere, prevedendo che le misure di monitoraggio per la prevenzione e repressione dei tentativi di infiltrazione mafiosa debbano comprendere il controllo dei flussi finanziari connessi alla realizzazione dell'opera;

VISTA la delibera 21 dicembre 2001, n. 121 (G.U. n. 51/2002 S.O.), con la quale questo Comitato, ai sensi del richiamato art. 1 della legge n. 443/2001, ha approvato il 1° Programma delle opere strategiche, che nell'allegato 1 include, nell'ambito dei sistemi urbani, la metropolitana C di Roma, che viene poi esplicitamente richiamata nell'allegato 2 alla delibera 6 aprile 2006, n. 130 (G.U. n. 199/2006), con la quale questo Comitato stesso ha proceduto alla rivisitazione del programma in questione;

VISTA la delibera 17 novembre 2006, n. 151 (G.U. n. 14/2007), che dà mandato alla Segreteria di questo Comitato di attivare, iniziando dal settore dei lavori pubblici, una fase di sperimentazione del MIP basata sul collegamento tra il sistema CUP, il SIOPE (operante presso la Ragioneria generale dello Stato per i pagamenti dei soggetti classificati come Amministrazioni pubbliche) ed i principali sistemi di monitoraggio che seguono le infrastrutture d'interesse nazionale, stipulando specifici protocolli d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze - RGS, con il Ministero delle infrastrutture e con le Amministrazioni che gestiscono i predetti sistemi;

CONSIDERATO che, con delibere 1 agosto 2003, n. 65 (G.U. n. 258/2003), 20 dicembre 2004, n. 105 (G.U. n. 149/2005), 29 marzo 2006, n. 78 (G.U. n. 210/2006), 28 giugno 2007, n. 46 (G.U. n. 5/2008), 3 agosto 2007, n. 71 (G.U. n. 41/2008 S.O.), e 9 novembre 2007, n. 112 (G.U. n. 72/2008 S.O.), sono stati approvati i progetti di tratte della metropolitana C di Roma e/o assegnati finanziamenti e che, in esito alle disposizioni impartite da questo Comitato sulla base delle linee guida varate dal Comitato di coordinamento per l'alta sorveglianza delle grandi opere nella seduta del 27 ottobre 2004, è stato stipulato un "Protocollo di legalità" tra la Prefettura competente – UTG, Roma Metropolitane S.r.l. – individuata quale soggetto aggiudicatore con le delibere 27 maggio 2005, n. 39 (G.U. n. 264/2005), e 17 novembre 2006, n. 144 (G.U. n. 264/2006) – ed il Contraente Generale selezionato con apposita gara per la realizzazione dell'opera;

CONSIDERATO che con delibera 27 marzo 2008, n. 50 (G.U. n. 186/2008 S.O.), questo Comitato ha recepito la proposta formulata dal Comitato di coordinamento per l'alta sorveglianza delle grandi opere nella seduta del 5 marzo 2008 e fatta propria dal Ministero dell'interno con nota 26 marzo 2008, n. 13042,

- attivando una fase di sperimentazione del monitoraggio finanziario previsto dal menzionato articolo 176, comma 3, lett. e) del decreto legislativo n. 163/2006, come integrato dall'articolo 3, comma 1, lett. l), del decreto legislativo n. 113/2007; fase finalizzata a sperimentare l'utilizzo di strumenti di potenziale interesse del MIP ed in particolare degli strumenti necessari all'acquisizione, anche ai fini antimafia, di dati finanziari per le fasi successive a quella dei pagamenti effettuati dal soggetto aggiudicatore;
- indicando, quale oggetto della sperimentazione, una tratta della metropolitana C di Roma da individuare d'intesa tra le Amministrazioni prioritariamente interessate alla

- sperimentazione, Roma Metropolitane S.r.l. e la società di progetto "Metro C" S.p.A., Contraente Generale affidatario degli interventi relativi a detta opera;
- definendo i criteri cui improntare la sperimentazione, tra cui l'obbligo di utilizzo di conti dedicati e di pagamento tramite bonifici on line, che riportino – tra l'altro – il CUP relativo al progetto;
 - ponendo, tra gli obiettivi della sperimentazione, anche quello di individuare possibili modalità alternative di tracciabilità dei movimenti finanziari;
 - demandando il coordinamento della sperimentazione al Dipartimento della programmazione e del coordinamento della politica economica (DIPE) della Presidenza del Consiglio dei Ministri e prevedendo la stipula di uno o più protocolli di intesa tra i vari soggetti interessati;
 - fissando la durata massima della sperimentazione al dicembre 2009 e prevedendo l'onere di relazionare a questo Comitato con periodicità semestrali;

PRESO ATTO che, con le modalità indicate dalla delibera n. 50/2008, è stata individuata quale oggetto delle sperimentazione la parte della tratta T5 della metropolitana C dei cui lavori è risultato aggiudicatario il Consorzio E.R.E.A.;

PRESO ATTO che il Comitato di coordinamento per l'alta sorveglianza delle grandi opere, nella seduta del 24 luglio 2008, ha rilevato come l'attività di monitoraggio, al fine di assicurare al sistema di sperimentazione un adeguato grado di coerenza, debba essere supportata dalla previsione di clausole sanzionatorie da inserire nei contratti e subcontratti relativi alla filiera delle imprese interessate alla sperimentazione stessa e che il coordinatore di detto Comitato, con nota 7 agosto 2008, nell'interessare Roma Metropolitane S.r.l. in merito all'attuazione delle citate direttive, ha evidenziato come eventuali contratti sottoscritti nelle more della stipula del protocollo operativo regolante i rapporti connessi a detta sperimentazione debbano contenere una clausola di salvaguardia di rinvio alle adottande disposizioni di carattere sanzionatorio;

PRESO ATTO che il predetto Comitato, nella seduta del 27 novembre 2008, ha adottato una proposta intesa ad una formale integrazione della delibera n. 50/2008 in modo da definire le clausole sanzionatorie, da inserire nel suddetto stipulando protocollo operativo, per le ipotesi di inosservanza agli obblighi sanciti nel protocollo medesimo e che, con nota 3 dicembre 2008, n. 0006-091, il coordinatore del Comitato stesso ha chiesto la sottoposizione della citata proposta a questo Comitato;

PRESO ATTO che, con nota 15 dicembre 2008, n. COM3002/4, il Ministero dell'Interno ha fatto propria la proposta di cui sopra;

RITENUTO di recepire la proposta in questione, integrandola con più puntuali indicazioni sulle modalità di utilizzo delle penali previsti dalla proposta medesima;

D E L I B E R A

1. Il protocollo operativo per la sperimentazione del monitoraggio finanziario relativo alla tratta T5 della linea C della metropolitana di Roma e più specificatamente relativo alla parte della tratta i cui lavori sono stati aggiudicati al Consorzio E.R.E.A.

dovrà prevedere, allo scopo di garantire l'effettiva osservanza degli impegni protocollari, che i contratti e i subcontratti stipulati con l'appaltatore, i subappaltatori, subaffidatari e fornitori siano muniti di clausola risolutiva espressa da attivare nei casi in cui pagamenti eseguiti verso terzi dall'accipiens vengano effettuati senza avvalersi di intermediari abilitati di cui al decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, e dispongano, in fattispecie del genere, altresì la corresponsione di una penale da parte del soggetto inadempiente.

Il soggetto che ha notizia, anche su segnalazione, dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi contrattuali di tracciabilità finanziaria dei pagamenti tale da dar luogo, ai sensi del comma precedente, all'attivazione della clausola risolutiva espressa procede in tal senso, informandone contestualmente la Direzione investigativa antimafia.

2. Il citato protocollo operativo dovrà inoltre prevedere che, per le ipotesi di pagamenti non effettuati su conti correnti dedicati ovvero non effettuati tramite bonifici on line, i contratti e subcontratti di cui al punto 1 della presente delibera stabiliscano l'applicazione di una penale pecuniaria di entità variabile, che sia in grado comunque, per le modalità effettive di comminazione e per il quantum, di esplicare un effetto immediato e una capacità dissuasiva concreta e che risulti corrispondente al criterio di ragionevole proporzione rispetto all'addebito.
Nel caso di applicazione, anche su segnalazione, di una penale pecuniaria, il contraente in bonis ne informa la Direzione investigativa antimafia.
3. Le eventuali penali di cui al punto 1 saranno affidate in custodia al soggetto aggiudicatore e da questo poste a disposizione del soggetto di cui al 2° comma del medesimo punto 1, nei limiti dei costi sostenuti per la sostituzione del subcontraente o del fornitore.
La parte residua di dette penali e le eventuali penali di cui al punto 2 saranno destinate all'incremento della sicurezza dell'opera ed a far fronte ai costi dell'attività di monitoraggio, secondo un programma che il soggetto aggiudicatore sottoporrà al gruppo di lavoro la cui istituzione è prevista dalla delibera n. 50/2008. Il suddetto gruppo di lavoro dovrà approvare anche i relativi rendiconti trimestrali, predisposti dal medesimo soggetto aggiudicatore.
4. La Direzione investigativa antimafia riferisce al gruppo di lavoro di cui al precedente punto 3 circa i casi di applicazione della presente norma.

Roma 18 dicembre 2008

IL SEGRETARIO DEL CIPE
Gianfranco MICCICHE'

IL PRESIDENTE
Silvio BERLUSCONI